



PREY KING SAFARIS TOUR AND TRAVEL
company limited

via Turtle Bay Road WATAMU Kenya
po box number: 377
Baraka phone: +39 349 211 40 75
Mail: info@barakasafarikenya.com

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

OGGETTO E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

La società "Prey King Safaris Tour and Travel Company Limited" (di seguito anche Organizzatore) svolge l'attività di intermediazione di singoli servizi turistici e l'attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici, nello specifico esperienze safari, ivi comprese tutte le attività ed i servizi connessi ed accessori.

I servizi ed i pacchetti turistici illustrati nel sito internet <https://www.barakasafarikenya.com/> saranno offerti in vendita alle condizioni nello stesso descritte o alle condizioni indicate nelle offerte e nei preventivi che la società si riserva di inviare al viaggiatore tenuto conto delle sue personali esigenze di viaggio.

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre alle condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel sito internet, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la proposta di acquisto formulata dall'organizzatore e accettata dal viaggiatore con le modalità di seguito indicate.

Descrizione del pacchetto turistico e proposta di acquisto vengono inviate al viaggiatore o all'agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore, la quale è tenuta a trasmetterla al viaggiatore stesso.

Nel sottoscrivere la proposta di acquisto di pacchetto turistico, il viaggiatore dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE

1.1. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51-novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302, nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO

2.1. L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.

2.2. Prey King Safaris Tour and Travel Company Limited rende noto sul proprio sito internet, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore e dell'intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico include il servizio di trasporto.

2.3. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI

3.1. Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:

- a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
- b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
- c) venditore, il professionista, diverso dall'organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
- d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
- e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
- h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
- i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
- l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

4.1. Il pacchetto turistico è costituito dalla combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; ll) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono: ll.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; ll.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; ll.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga; ll.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. CONCLUSIONE E CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D'ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE

5.1. L'Organizzatore formula al viaggiatore una proposta d'acquisto sulla base delle richieste pervenute all'agenzia e sulla base delle disponibilità. La proposta d'acquisto contiene le informazioni di cui al successivo art. 6 e viene comunicata al Viaggiatore all'indirizzo email da questi fornito.

5.2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Viaggiatore, ricevute le informazioni di cui al successivo art. 6, provvede al versamento dell'acconto indicato nella proposta d'acquisto con le modalità previste al successivo punto 6, lett. j).

5.3. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto tramite e-mail o altro supporto durevole.

5.4. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

5.5. Nel caso in cui il contratto sia negoziato fuori dei locali commerciali – come definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, tramite e-mail o su un altro supporto durevole.

5.6. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA

6.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente l'Organizzatore comunica al viaggiatore – attraverso preventivo o, in alternativa, attraverso quanto pubblicato nel sito web alle pagine relative al safari prescelto - le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;

b) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: "Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell'Unione Europea";

c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

d) i pasti forniti inclusi o meno;

e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;

f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;

g) la lingua in cui sono prestati i servizi;

h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e lo di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l'Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell'agenzia di viaggio mandataria;

i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

j) le modalità di pagamento, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1 del D.Lgs. 79/2011 come modificato dal D.Lgs. 62/2018;

n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;

o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 Dlgs. 79/2011 come modificato dal D.Lgs. 62/2018;

p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l'organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.

6.2. L'organizzatore fornisce le seguenti informazioni tecniche.

a. Organizzazione tecnica Prey King Safaris Tour and Travel Company Limited con sede in Watamu Po Box 377 via Turtle Bay Road.

b. Autorizzazione amministrativa n. 013905 rilasciata da TOURISM REGULATORY AUTHORITY il 25/07/2018

c. Polizza assicurativa RC n. P/110/0302/2018/1231 stipulata con RESOLUTION INSURANCE in conformità con quanto previsto dagli articoli 44 e 45 Cod. Tur.

7. PAGAMENTI

7.1. Il pagamento dell'acconto dovrà essere eseguito con i tempi e con le modalità stabilite nella proposta d'acquisto. Al pagamento dell'acconto, la proposta si intenderà accettata e il contratto concluso.

7.2. La mancata ricezione da parte dell'Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all'intermediario, comporterà la automatica perdita di efficacia della proposta, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell'organizzatore, salva diversa volontà delle parti.

7.3. Il pagamento del saldo del prezzo dovrà essere eseguito prima della partenza del Safari, salva diversa indicazione nel preventivo. In difetto di pagamento, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni e salva la diversa volontà delle parti.

7.4. Il pagamento si considera avvenuto quando le somme pervengono all'organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell'intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO

8.1. Il prezzo del pacchetto turistico è espresso in euro ed è determinato nella proposta di acquisto, con riferimento a quanto indicato nel sito web dell'Operatore o eventualmente in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi.

8.2. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.

8.3. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.

8.4. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

8.5. Il prezzo è composto esclusivamente dalla quota di partecipazione espressa nel sito web (o in catalogo) e/o nella proposta di acquisto.

Non sono compresi nel prezzo, e sono a carico del cliente, eventuali costi per polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiesti, il costo per eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza e gli oneri e le tasse aeroportuali e/o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA RECESSO DELL'ORGANIZZATORE

9.1. L'organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione al Viaggiatore viene effettuata via mail (o attraverso altro supporto durevole, a discrezione dell'organizzatore). La modifica di scarsa importanza esclude il diritto di recesso del viaggiatore.

9.2. Se prima della partenza l'organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'art. 34 comma 1 lett. a) delle d. lgs. 79/2011 così come modificato dal d. lgs. 62/2018 (caratteristiche relative alle condizioni di cui all'art. 6, lett. da a) a h)), oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall'Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso o altre indennità.

9.3. L'organizzatore informa via e-mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.

9.4. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, fermo restando il diritto del viaggiatore al recesso.

9.5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 3. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

9.6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

9.7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborserà senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore, senza ulteriori indennizzi.

10. DIRITTO DI RECESSO

10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, del cui ammontare l'organizzatore fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

10.2. Il contratto di pacchetto turistico prevede altresì spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto, ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

10.3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

10.4. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza obbligo di versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

10.5. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le somme dovute all'organizzatore, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

11. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

– OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE –TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE

11.1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

11.2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto tempestivamente e comunque entro un termine utile per consentire all'organizzatore di porre rimedio, tenuto conto delle circostanze del caso.

11.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto solo alla riduzione del prezzo, a meno che l'organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

11.4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può avviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarsi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l'organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere –se del caso –una riduzione del prezzo, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

L'Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile con quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo sia inadeguata, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA

12.1. Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione, le spese standard in caso di recesso.

12.3. L'organizzatore informerà il cedente dei costi effettivi della cessione, nei limiti delle spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico, e fornirà al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e/o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l'emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI

13. 1. I viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi.

a. I minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all'estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato <http://www.poliziadistato.it/articolo/191/>. Si fa rinvio in ogni caso alle norme relative all'espatrio dei minori e a quanto espressamente indicato nel sito della Polizia di Stato.

b. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiasesicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.

c. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

13.2. Al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiare Sicuri.it.

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi di Prey King Safaris tour And Travel company Limited – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell'art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.

13.3. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad "avvertimento" per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esonero o della riduzione delle spese di recesso, l'esimente di cui alla clausola 10, comma 3, del presente contratto connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

13.4. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

11.5. Nel caso in cui l'organizzatore sia tenuto, in forza del presente contratto o di legge, a versare un indennizzo, applicare una riduzione del prezzo o corrispondere un risarcimento del danno al viaggiatore per fatto di un terzo, ha diritto di surrogarsi nei diritti del viaggiatore nei confronti del terzo che abbia causato il verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono conseguiti il pagamento dell'indennizzo, la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

11.6. Il viaggiatore dovrà comunicare altresì per iscritto all'organizzatore nel momento in cui contatta l'organizzatore per richiedere che gli venga formulata una proposta di acquisto di pacchetto turistico le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione; esse devono risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l'Organizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h).

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

14.1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita dall'organizzatore in base alla regolamentazione del Paese in cui il servizio è erogato.

14.2. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale "Villaggio Turistico", l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

15.1. L'organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, per dolo o colpa grave, a condizione che l'evento non sia derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE

16.1. L'ammontare massimo del risarcimento dovuto dall'organizzatore al viaggiatore, nei casi in cui questi sia dovuto in forza del presente contratto o in forza di legge, non potrà essere superiore al triplo del prezzo del contratto di pacchetto turistico acquistato dal viaggiatore, ad eccezione dei danni alla persona.

16.2. Il diritto alla riduzione del prezzo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

16.3. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

17. COMUNICAZIONI

17.1. Il viaggiatore dovrà rivolgere eventuali segnalazioni o reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto ai seguenti recapiti, per porre l'organizzatore nella condizione di porvi rimedio, tenuto conto delle circostanze del caso (come già indicato all'art. 11 commi 2 e 3):

mail: info@barakasafarikenya.com

Baraka Phone: +39 349 2114075

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA

18.1. L'organizzatore presterà adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, D.Lgs. 79/2011 come modificato dal D. Lgs 62/2018, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

18.2. Per richiedere assistenza, il viaggiatore dovrà comunicare rapidamente ed efficacemente all'organizzatore la richiesta di assistenza, ai seguenti recapiti:

mail: info@barakasafarikenya.com

Baraka Phone: +39 349 2114075

18.3. L'organizzatore avrà diritto al pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora la richiesta di assistenza sia determinata da dolo o colpa del viaggiatore, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

19.1. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio.

L'organizzatore non si occupa di stipulare polizze assicurative, che dovranno essere stipulate direttamente dal viaggiatore con compagnie di assicurazione scelte dal medesimo.

I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza sottoscritte.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 D. Lgs. 206/2005 e all'art. 36 co. 5 lett. g) D.Lg.s 79/2011 così come modificato dal D. lgs. 62/2018, le parti possono ricorrere a modalità di risoluzione alternativa delle controversie, rivolgendosi a Organismi competenti nel settore iscritti nell'elenco delle Autorità Competenti il cui elenco è consultabile presso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

21. MODIFICHE OPERATIVE

21.1. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza.

21.2. L'Organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità del vettore e i effettivi nei tempi e con le modalità previste dall'art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all'art.5).

22. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

22.1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

22.2. Foro competente è il luogo di residenza del viaggiatore.